Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI LOIANO

TITOLO 01
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01
COMUNE

01. IL COMUNE DI LOIANO E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L`OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL` ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02
STEMMA, GONFALONE, TITOLO DI CITTA'

01. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA RICONOSCIUTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED INSCRITTO NEL LIBRO ARALDICO DEGLI ENTI MORALI.

ART. 03
TERRITORIO

01. IL COMUNE DI LOIANO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL` ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL`ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA COMPRENDE LE FRAZIONI DI:
- ANCONELLA
- BARBAROLO
- BIBULANO
- RONCASTALDO
- SCANELLO
- SCASCOLI
- LOIANO CAPOLUOGO, NEL QUALE E' ISTITUITA LA SEDE DEL COMUNE, DEL SUOI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI.

03. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL` ARTT. 133 COST. PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 04
FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L`INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO,NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI, NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE , SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL`ASSOCIAZIONISMO , AI VALORI DELLA FAMIGLIA ED AL VOLONTARIATO) ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. IL COMUNE GARANTISCE LA PIENEZZA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E L`UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITA' AD OGNI MEMBRO DELLA COMUNITA' NEL RISPETTO E NELLA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE CULTURALI, RELIGIOSE, ETNICHE, DI GENERE, ANCHE IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E ALLE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DIRETTIVE DELLA CEE , ALLE CARTE UNIVERSALI DEI DIRITTI ED IN PARTICOLARE IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE NAZIONALI DI TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI. IN QUESTO AMBITO IL COMUNE ENUNCIA FRA LE PROPRIE FINALITA' IL PRINCIPIO FONDATIVO DELLA GARANZIA DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE.
03. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA, ALTRESI',SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 05
FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'
01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI SANITARIE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE ISTITUTI VA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CHE, COMUNQUE, NON SIANO DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLA REGIONE.
02. NELLO SVOLGIMENTO DELL`ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO , QUALE AUTORITA' SANITARIA, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.
03. IL COMUNE TUTELA LA SALUTE PUBBLICA E VIGILA SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA EMANATE DAI COMPETENTI ENTI.

ART. 06
FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL`ASSISTENZA E BENEFICENZA
01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDI BENEFICENZA DI CUI GLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616 .
02. NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA LA GIUNTA MUNICIPALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE.

ART. 07
FUNZIONI DEL COMUNE NELL`ASSISTENZA SCOLASTICA
01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL`ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTI LE STRUTTURE , I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE L`ASSOLVIMENTO DELL`OBBLIGO SCOLASTICO, NELL`OTTICA DEL DIRITTO ALLO STUDIO.
02. L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE.

ART. 08
FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA CULTURA E DELL`INFORMAZIONE
01. IL COMUNE RICONOSCE NELL`INFORMAZIONE E NELL`EDUCAZIONE DEI CITTADINI UN DIRITTO FONDAMENTALE ED UNA CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA E CIVILE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IN UN`OTTICA DI EDUCAZIONE CONTINUA EDI SVILUPPO DI UN SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO ATTRAVERSO I SERVIZI PUBBLICI AVENTI PER OGGETTO LE ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE:
- METTE A DISPOSIZIONE DI TUTTI LE TESTIMONIANZE DEL PENSIERO DELL`UOMO;
- DOCUMENTA LA MEMORIA STORICA DELLA PROPRIA COMUNITA'.

ART. 09
FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO
01. IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE SEGUENTI MATERIE ATTINENTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA SUA POPOLAZIONE:
A) FIERE E MERCATI (ARTT. 54 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616) ;
B) TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA (ARTT. 60 DEL DETTO D. P.R. 616
C) AGRICOLTURA E FORESTE (ARTT. 78 DEL DETTO D.P.R. 616)
D) ATTIVA E PARTECIPA A FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE, PER L`ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI SOVRA E PLURICOMUNALI , CON IL FINE DI CONSEGUIRE PIU' ELEVATI LIVELLI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA NELLE GESTIONI , DI AMPLIARE ED AGEVOLARE LA FRUIZIONE DELLE UTILITA' SOCIALI REALIZZATE DA UN MAGGIOR NUMERO DI CITTADINI DI RENDERE ECONOMICO E PEREQUATO IL CONCORSO FINANZIARIO PER LE STESSE RICHIESTO
E) PROMUOVE CON OGNI MEZZO LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITA' ATTUANDO E PROMUOVENDO FORME DI COLLABORAZIONE CON AZIENDE, ENTI E ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, PREVISTE E CONSENTITE DALLA LEGGE;
F) ADOTTA LE OPPORTUNE INIZIATIVE PER PROMUOVERE L`IMMAGINE E LE RISORSE DEL TERRITORIO, VALORIZZANDO LE SUE RISORSE AMBIENTALI, STORICHE ED ARCHEOLOGICHE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO TURISTICO ED UNA FRUIZIONE NUOVA DEL TERRITORIO, NEL RISPETTO DELLE SUE CARATTERISTICHE E NELL`ESALTAZIONE DELLE SUE PECULIARITA'.

ART. 10
FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA EDI TUTELA DELL`AMBIENTE DA INQUINAMENTI
01. IL COMUNE ESERCITA PER MEZZO DELLA GIUNTA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L`ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
02. IL COMUNE SVOLGE ALTRESI' LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL CONTROLLO DELL`INQUINAMENTO ATMOSFERICO PROVENIENTE DA IMPIANTI TERMICI; IL CONTROLLO IN SEDE DI CIRCOLAZIONE , DELL`INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO PRODOTTA DA AUTO E MOTOVEICOLI;
LA RILEVAZIONE, IL CONTROLLO, LA DISCIPLINA E LA PREVENZIONE DELLE EMISSIONI SONORE.
03. NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SI OSSERVANO LE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI.
04. LA GIUNTA RELAZIONA PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO SULL`ATTIVITA' DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CUI AI PRECEDENTI COMMI E CIRCA LE PREVISIONI IN MATERIA PER L`ESERCIZIO FUTURO.

ART. 11
COMPITI DEL COMUNE
01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PROPRI AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 01 TITOLO 04 DEL PRESENTE STATUTO.
02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA, DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE NEI LIMITI DELLE RELATIVE PREVISIONI.
04. IL COMUNE SI IMPEGNA:
A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE NEI LIMITI E CONDIZIONI CONTENUTE NELL`ATTO DI DELEGA ; A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO;
B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) .

ART. 12
ALBO PRETORIO
01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO, FACILITANDONE LA CONSULTAZIONE.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI. IL SERVIZIO VIENE SVOLTO AVVALENDOSI DEL MESSO COMUNALE, E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO SI CERTIFICA L`AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO 01
ORGANI ISTITUZIONALI
ART. 13
ORGANI
01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 14
CONSIGLIO COMUNALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L`ORGANO CHE RAPPRESENTA TUTTA LA COMUNITA' E CHE COMPIE LE SCELTE POLITICO-AMMINISTRATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DEL COMUNE PARTICOLARMENTE MEDIANTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

APPROVAZIONE DI DIRETTIVE, PROGRAMMI E PROGETTI E CON L`APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEI SUOI ALLEGATI.
02. IL CONSIGLIO ESERCITA IL POTERE DI CONTROLLO SULL`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SULL`ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE , PROGRAMMI E PROGETTI E SULLE MATERIE ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE.
03. IL CONSIGLIO NOMINA GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE, SOCIETA' E SERVIZI COMUNALI E GARANTISCE I CITTADINI SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI QUESTI.
04. AL CONSIGLIO VENGONO INVIATE, DA PARTE DELLA GIUNTA, DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DELLE AZIENDE O SOCIETA' COMUNALI E DEL REVISORE DEI CONTI, RELAZIONI PERIODICHE, ANCHE A SEMPLICE RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI.
05. IL CONSIGLIO ADOTTA, NELL`ESERCIZIO DEI SUOI POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO RACCOMANDAZIONI, DIRETTIVE, ED OGNI ALTRO STRUMENTO DI LEGGE PER ADEGUARE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 15
ELEZIONE E COMPOSIZIONE
01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL`ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 16
DURATA IN CARICA
01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE. (ARTT. 31 , LEGGE 08.06.1990 N. 142) .
- IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 17
CONSIGLIERI COMUNALI
01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L`INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.
03. NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. L`ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON INDETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.
04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE. ESSI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE GRATUITAMENTE DAGLI UFFICI COMUNALI NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE, ATTI E INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL`ESPLICITAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
06. L`ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.
07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA EDI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA TROVANO DISCIPLINA NEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
08. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D`ATTO. QUALORA IL SINDACO NON PROVVEDA AD ADEMPIERE A QUANTO CITATO NEL PRIMO PERIODO , POTRA' ESSERE ATTIVATA LA PROCEDURA PREVISTA DALL` ARTT. 37 DELLA LEGGE N. 142/90
09. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L`ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.
10. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI , ASSICURA L`ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL`ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L`ENTE. IN CASO DI SENTENZA ESECUTIVA DI CONDANNA PER FATTI COMMESSI DALL`AMMINISTRATORE NELL`ESERCIZIO DEL PROPRIO MANDATO, VERRANNO APPLICATE LE VIGENTI NORME IN MATERIA.
11. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA IL COMUNE SI IMPEGNA A RENDERE PUBBLICA LA DENUNCIA DEI REDDITI DI OGNI CONSIGLIERE ALL`INIZIO DEL MANDATO E ALLA FINE DELLO STESSO.

ART. 18
GRUPPI CONSILIARI
01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.
02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 19
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
01. IL CONSIGLIO E' L`ORGANO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO. (ARTT. 32 , LEGGE 08.06.1990 , N. 142) .
02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.
03. IL CONSIGLIO ESERCITA L`AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D`URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
05. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL` ARTT. 36 DELLA LEGGE 142/90 COMMA 05 . IN CASO NON SI PERVENGA A DECISIONE IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI DI CUI ALL` ARTT. 48 DELLA LEGGE N. 142/90 .
06. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CON SENTIRE L`EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 20
ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL`ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L`ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ED UFFICI E PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
02. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI A' SENSI DELL` ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL`ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE. EFFETTUATO DETTO ADEMPIMENTO , COPIA DEI CITATI REGOLAMENTI VERRA' INVIATA AL COMPETENTI MINISTERI, NEI CASI INDICATI DALLA LEGGE.
03. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 21
COMMISSIONI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L`ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.
04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 22
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L`ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL`ORGANO STESSO.
02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L`ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L`ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI.
- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L`ESAME E L`APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE.
- FORME PER L`ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL`ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE, METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 23
SESSIONI DEL CONSIGLIO
01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. LE SESSIONI ORDINARIE SONO DUE: LA PRIMA SI SVOLGE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO PER L`APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL`ESERCIZIO PRECEDENTE; LA SECONDA SI SVOLGE NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE PER L`APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.
03. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA RIUNIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE E DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE, PREVISTI PROVVEDE IL PREFETTO.

ART. 24
CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI
01. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE A DOMICILIO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' RISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I CONSIGLIERI ELETTI.
03. L`AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE CON L`ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GG. PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA;
04. TUTTAVIA NEI CASI DI URGENZA BASTA CHE L`AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA. IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.
05. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE, IL CONSIGLIO SI RIUNISCE AD INIZIATIVA DEL PREFETTO, PREVIA DIFFIDA.
06. L`ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL`ALBO PRETORIO SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE, ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

ART. 25
INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L`INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.
02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.
03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTIERA SESSIONE ORDINARIA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO SONO DICHIARATI DECADUTI.

ART. 26
ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI
01. I CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO, O D`INTERESSE LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI. IL DIVIETO DI CUI SOPRA IMPORTA ANCHE L`OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.
02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL`INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 27
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE , FATTA ECCEZIONE E PER I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 28
PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI
01. CHI PRESIEDE L`ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L`ORDINE, L`OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.
02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L`ADUNANZA.
03. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESCLUSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.
04. LE ADUNANZE PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 29
VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
02. LE VOTAZIONI SONO PALESI; LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO SCRUTINIO SEGRETO.
03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL` ARTT. 32 , LETTERA N) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL PRECEDENTE COMMA 01 , IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.
05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 30
VERBALIZZAZIONE
01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L`ADUNANZA.
02. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.
03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE:
A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE EDI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSI PER LETTO.

ART. 31
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL` ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

CAPO 03
LA GIUNTA COMUNALE
ART. 32
COMPOSIZIONE
01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI , CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DI SEGUIRE NELL`ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO SALVO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE AD ASSESSORI , ENTRO IL NUMERO COMPLESSIVO STABILITO DAL PRIMO COMMA, N. 01 CITTADINI PRESCELTI AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 33
ELEZIONE
01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI NELLA PRIMA ADUNANZA, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.
02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. L`AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE PERVENIRE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.
03. L`ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE NECESSARIE, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, FRA LE QUALI INTERCORRE UN PERIODO MINIMO DI ALMENO CINQUE GIORNI.
04. L`ELEZIONE VIENE EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE. IL DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E' DEPOSITATO ENTRO IL QUINTO GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELL`ADUNANZA PRESSO L`UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, AFFINCHE' TUTTI I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERNE VISIONE.
05. LE ADUNANZE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
06. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' , RELATIVE ALLE RIUNIONI SUDDETTE, CHE NON SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 34
RUOLO E COMPETENZE GENERALI
01. LA GIUNTA E' L`ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI D`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.
02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L`AZIONE DEL CONSIGLIO.
03. LA GIUNTA ESERCITA L`ATTIVITA' DI INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L`ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.
04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL`AMBITO DELLE SUE COMPETENZE D`AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L`INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA.
05. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL`ATTIVITA' DALLA STESSA SVOLTA, SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE, DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI SINGOLI PIANI.
06. LA GIUNTA PROPONE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALL`APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

ART. 35
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. PER LA VALIDITA' DELLE SUE ADUNANZE E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI SUOI COMPONENTI, ARROTONDATA ALL`UNITA' SUPERIORE.
02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE L`ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, DAL VICE SINDACO. NEL CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI LA PRESIDENZA E' ASSUNTA DALL`ASSESSORE ANZIANO.
03. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL`ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA. ESERCITANO,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PER DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL`ESECUZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE NELL`AMBITO DELLE AREE E DEI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICATAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA PREDETTA. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.

04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE DALLE STESSE CONSEGUONO FRA IL DELEGATO ED IL SINDACO, LA GIUNTA ED I DIPENDENTI PREPOSTI ALL`AREA ED AI SETTORI DI ATTIVITA' COMPRESI NELLA DELEGA.

05. LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO CONFERIMENTO. LE MODIFICHE O LA REVOCA DELLE DELEGHE VIENE COMUNICATA AL CONSIGLIO DAL SINDACO NELLO STESSO TERMINE.

06. L`ASSESSORE NON CONSIGLIERE ESERCITA LE FUNZIONI RELATIVE ALLA CARICA RICOPERTA CON TUTTE LE PREROGATIVE , I DIRITTI E LE RESPONSABILITA' ALLA STESSA CONNESSI. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE CON OGNI DIRITTO, COMPRESO QUELLO DI VOTO, SPETTANTE A TUTTI GLI ASSESSORI. PUO' ESSERE DESTINATARIO DELLE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, CON LE MODALITA' IN PRECEDENZA STABILITE. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON FUNZIONI DI RELAZIONE E DIRITTO DI INTERVENTO, MA SENZA DIRITTO DI VOTO; LA SUA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' COMPUTABILE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PRESENZE NECESSARIE PER LA LEGALITA' DELLA SEDUTA E DELLA MAGGIORANZA PER LE VOTAZIONI.

07. ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO, NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO INTERNO, L`ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA QUELLI NOMINATI ALL`ATTO DELL`ELEZIONE DELLA GIUNTA IN CARICA.

ART. 36

DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DI META' DEI SUOI COMPONENTI.

02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL`INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO DIECI GIORNI L`ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE LA STESSA VIENE DISCUSSA. L`ADUNANZA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

04. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE PROPOSTE.

05. L`APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 37
DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI
01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:
A) MORTE;
B) DIMISSIONI;
C) REVOCA;
D) DECADENZA.
02. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL`UFFICIO DI ASSESSORE PER ALTRA CAUSA, SONO ISCRITTE ALL` O.D.G. E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA VINCOLANTE DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI E A SCRUTINIO PALESE.
03. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA ELA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

ART. 38
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
01. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE CON IL COMPITO DI REDIGERE IL VERBALE.
02. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA NEL CORSO DELL`ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL COMUNE.
03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L`UNITA' DELL`INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.
04. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONE DELLA GIUNTA, PER ESSERE CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI ED INCARICHI, IL REVISORE DEI CONTI, ED I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE CONSORZI COMMISSIONI.
05. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI , PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.
06. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 39
DELIBERAZIONI D`URGENZA DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D`URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ASSUMERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.
02. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DECADENZA.
03. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.
04. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI (ARTT. 47 COMMA 03 LEGGE 142 DEL 08.06.1990) .

CAPO 04
IL SINDACO
ART. 40
RUOLO E FUNZIONI
01. IL SINDACO , NELLE FUNZIONI DI CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA LA COMUNITA' E PROMUOVE DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELL`ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO ED IL BENESSERE DEI CITTADINI CHE LA COMPONGONO.
02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA , FISSANDONE L`ORDINE DEL GIORNO.
03. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' L`INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI DALLO STESSO ESPRESSI E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L`ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO.
04. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L`UNITA' D`INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
05. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ED ALL`ESECUZIONE DEGLI ATTI, CON IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI E CON LA COLLABORAZIONE PRESTATA, SECONDO LE SUE DIRETTIVE, DAL SEGRETARIO COMUNALE.
07. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE , DELL`ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL`OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.
08. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA SULLA SPALLA DESTRA.

ART. 41
RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO
01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NEGLI ORGANI DEI CONSORZI AI QUALI LO STESSO PARTECIPA E PUO' DELEGARE UN ASSESSORE AD ESERCITARE TALI FUNZIONI.
02. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI L`ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA O INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI. DETTA DELEGA PUO' CONCERNERE SOLAMENTE L`ASPETTO ISTRUTTORIO DELL`OGGETTO DELEGATO, RIMANENDO DI COMPETENZA DEL SINDACO LA FIRMA DI PROVVEDIMENTI ELA POSSIBILITA' DI IMPEGNARE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. E' SEMPRE FATTA SALVA LA POSSIBILITA', DA PARTE DEL SINDACO, DI REVOCARE L`ATTO DI DELEGA IN QUALSIASI MOMENTO RITENGA CIO' OPPORTUNO. IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO DEI PROVVEDIMENTI DI ATTRIBUZIONE E REVOCA DI DELEGA AI CONSIGLIERI COMUNALI.

03. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NELLA PROMOZIONE, CONCLUSIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

04. COMPETE AL SINDACO, NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI; DEI SERVIZI PUBBLICI; GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DISPONENDO NELLE RELATIVE ORDINANZE I PROVVEDIMENTI PIU' IDONEI AL FINE DI ARMONIZZARE L`EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 42

VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL`ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO

03. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L`ASSESSORE ANZIANO.

ART. 43

POTERI D`ORDINANZA

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L`OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI , DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL`INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L`INCOLUMITA' DEI CITTADINI. ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBBONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO E CON L`OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SUDDETTI E QUELLE DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRETTI INTERESSATI SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

CAPO 05
LE COMMISSIONI COMUNALI
ART. 44
LE COMMISSIONI COMUNALI
01. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO CHE SIANO INTERAMENTE COSTITUITE DA COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, E' EFFETTUATA DALLO STESSO CONSIGLIO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
02. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO, LA CUI COMPOSIZIONE SIA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA AL PRECEDENTE COMMA, E' EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALLE DESIGNAZIONI DELLA STESSA RICHIESTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI PREDETTE, DEBBONO NELLE STESSE ESSERE RAPPRESENTATI. NEI CASI IN CUI LA SCELTA DEI COMPONENTI SPETTA DIRETTAMENTE ALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA STESSA VIENE EFFETTUATA DALLA GIUNTA FRA PERSONE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA', IDONEITA' E COMPETENZA ALL`ESPLETAMENTO DELL`INCARICO.

TITOLO 03
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO 01
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 45
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE
01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE ESPRIME IL CONCORSO DIRETTO DELLA COMUNITA' ALL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E REALIZZA LA PIU' ELEVATA DEMOCRATIZZAZIONE DEL RAPPORTO FRA GLI ORGANI PREDETTI ED I CITTADINI.
02. ASSICURA AI CITTADINI, ATTRAVERSO LE FORME PREVISTE DAI SUCCESSIVI ARTICOLI E DAL REGOLAMENTO , LE CONDIZIONI PER INTERVENIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI, CONTRIBUENDO CON LE LORO PROPOSTE ALLA FASE DI IMPOSTAZIONE DELLE DECISIONI CHE ESSI DOVRANNO ASSUMERE SUI TEMI DI INTERESSE GENERALE RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA O SUI TEMI SPECIFICI AVENTI INTERESSE RILEVANTE PER LA COMUNITA'.

ART. 46
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DAGLI STESSI COSTITUITE NELL`ESERCIZIO DEL
- DIRITTO AFFERMATO DALL` ARTT. 38 DELLA COSTITUZIONE E' REALIZZATA E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPRENDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE; LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO; LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAPS; LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA NATURA E DELL`AMBIENTE ;LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO; LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI; ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBIA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA, PIU' ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE.

04. UN`APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, DOTATA DELLA STRUTTURA OPERATIVA NECESSARIA, E' PREPOSTA AD ORGANIZZARE I RAPPORTI FRA GLI ORGANI DEL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI. ESSA PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE. IN APPOSITI ALBI DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI CHE NE FANNO RICHIESTA, DOCUMENTANDO IL POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO. IN UNO DEGLI ALBI SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PREVALENTI FINALITA' RELATIVE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SOCIALI E DEL LAVORO. NELL`ALTRO ALBO SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PREVALENTE FINALITA' RELATIVE ALLA CULTURA, ALL`ISTRUZIONE, ALLO SPORT ED ALLA QUALITA' DELLA VITA.

05. SONO ISTITUITE LA CONSULTA DELL`ECONOMIA, DEL LAVORO E DELLE ATTIVITA' SOCIALI E LA CONSULTA DELLA CULTURA, DELL`ISTRUZIONE DELLO SPORT E DELLA QUALITA' DELLA VITA, ORGANISMI ATTRAVERSO I QUALI IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE ALL`AMMINISTRAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DEI CITTADINI, ATTRAVERSO ATTIVITA' PROPOSITIVA EDI CONSULTAZIONE. LE DUE CONSULTE ESERCITANO LE LORO FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI.

06. LE DUE CONSULTE SONO ELETTE OGNI TRE ANNI DALLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI REGISTRATE NEI RISPETTIVI ALBI, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE FISSA IL NUMERO DEI COMPONENTI DI OGNUNA. CIASCUNA CONSULTA ELEGGE IL PROPRIO PRESIDENTE E PUO' NOMINARE DEI COORDINATORI PER SEZIONI DI ATTIVITA'.

07. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE SPECIALI, DEI CONSORZI E DELLE ISTITUZIONI COMUNALI ED I DIPENDENTI DI DETTI ENTI ED ORGANISMI NON POSSONO FAR PARTE DELLE CONSULTE DI CUI AL QUINTO COMMA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 47
L`ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DELLE CONSULTE
01. LE CONSULTE COLLABORANO CON LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ALLE CUI RIUNIONI PARTECIPANO, PER INVITO O SU LORO RICHIESTA;
CON LA SEZIONE PREPOSTA AL SETTORE DI ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE.
02. LE CONSULTE PRESENTANO AL SINDACO PROPOSTE, ISTANZE , PETIZIONI , DA QUESTO TRASMESSE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE
PER L`ISTRUTTORIA PRELIMINARE ED ALLA GIUNTA COMUNALE PER CONOSCENZA. LA COMMISSIONE, CON LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E
DELL`ASSESSORE INTERESSATO, DECIDE CIRCA L`AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA ALL`ULTERIORE ESAME DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA . SE LA
DECISIONE E' NEGATIVA, ESSA VIENE COMUNICATA, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, ALLA CONSULTA PROPONENTE, ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DI
PRESENTAZIONE. SE LA DECISIONE E' POSITIVA VIENE TRASMESSA AL CONSIGLIO OD ALLA GIUNTA, SECONDO LE COMPETENZE, I QUALI PROVVEDONO A
DARE ESITO, A QUANTO PROPOSTO O RICHIESTO OD A FAR CONOSCERE, IN CASO DI DINIEGO, LE MOTIVAZIONI . LA DECISIONE E' ADOTTATA NELLA
PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALL`INVIO DELLA PRATICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE E, COMUNQUE, ENTRO TRENTA, GIORNI DALLO
STESSO.
03. LE CONSULTE SONO PREVIAMENTE E CONGIUNTAMENTE INTERPELLATE DAL CONSIGLIO, A MEZZO DEL SINDACO E CON L`INTERVENTO DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE E DELLA GIUNTA COMUNALE, ALL`ATTO DELL`IMPOSTAZIONE DEI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, DEL
PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEI PIANI DI ATTUAZIONE DELLO STESSO D`INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA
E SUL RENDICONTO DELL`ESERCIZIO.
04. IL SINDACO, SU INVITO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE O DELLA GIUNTA COMUNALE, RICHIEDE IL PARERE DELLA CONSULTA COMPETENTE PRIMA
DELLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI ATTI FONDAMENTALI CHE INCIDONO IN MISURA RILEVANTE SUGLI INTERESSI E SULLE CONDIZIONI DEI
CITTADINI.
05. LE CONSULTE ESPRIMONO I PARERI LORO RICHIESTI CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MOTIVAZIONI, ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA
NELLA QUALE PERVIENE LORO L`ATTO DEL SINDACO.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE TIENE, ALMENO UNA VOLTA ALL`ANNO; ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE, UNA RIUNIONE APERTA CON LA PARTECIPAZIONE
DELLE DUE CONSULTE, NELLA QUALE IL SINDACO ILLUSTRA LO STATO DELLA COMUNITA', NEI SUOI CARATTERI E CONNOTAZIONI PIU' SIGNIFICATIVE,
RAPPORTATO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE NEGLI ANNI PRECEDENTI. I PRESIDENTI DELLE CONSULTE ESPRIMONO IL LORO GIUDIZIO SUI RISULTATI
RAGGIUNTI , VERIFICANO ASSIEME AL CONSIGLIO LO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI, PROPONGONO NUOVI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE PER LO
SVILUPPO DELLA COMUNITA'.
07. LE CONSULTE, IN ADUNANZA PLENARIA , APPROVANO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, L`ELENCO , COMPRENDENTE NON MENO DI
CANDIDATI, FRA I QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI AL SUCCESSIVO CAPO 06 , ELEGGE IL DIFENSORE CIVICO.
08. I CANDIDATI ALLA ELEZIONE ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO SONO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PRESCELTI FRA I CITTADINI CHE ASSICURANO LE PIU' AMPIE GARANZIE DI INDIPENDENZA, PROBITA', EQUITA' E RISULTANO DOTATI DELLA ESPERIENZA, COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E SENSIBILITA' SOCIALE PER ESERCITARE LE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE.
09. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA ALLE CONSULTE L`INVIO DI INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, ATTI AD EFFICACIA GENERALE, INSIEME A COPIA DEL PRESENTE STATUTO DEI REGOLAMENTI E DEGLI ALTRI DOCUMENTI UTILI PER ATTIVARE LA LORO PARTECIPAZIONE PROPOSTA ALL`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.
10. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA ALLE DUE CONSULTE I LOCALI ED I MEZZI STRUMENTALI NECESSARI PER L`ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA'.

ART. 48
LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI
01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PRESENTATE DA UNO O PIU' CITTADINI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI GENERALI LI DELLA COLLETTIVITA', SONO SOTTOPOSTE DAL SINDACO ALL`ESAME ISTRUTTORIO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE DI CUI ALL` ARTT. 36 ED ASSEGNATE AL COMPETENTE ORGANO COLLEGIALE CHE DEVE ADOTTARE , SULLE STESSE , MOTIVATA DECISIONE LA QUALE DEVE ESSERE NOTIFICATA A TUTTI I PRESENTATORI DELLA PROPOSTA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA STESSA.
02. LA COMMISSIONE CONSILIARE INVITA I PRESENTATORI DELL`ISTANZA , OD UNA LORO DELEGAZIONE AD ASSISTERE ALLA RIUNIONE NELLA QUALE VIENE EFFETTUATO L`ESAME PRELIMINARE DELLE LORO PROPOSTE ED A FORNIRE CHIARIMENTI E PRECISAZIONI.

CAPO 02
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
ART. 49
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.
02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L`INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L`INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHIESTO CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L`ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.
03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, ED ALLA GIUNTA, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 50
REFERENDUM CONSULTIVO
01. IL COMUNE ATTUALMENTE NON SI AVVALE DELLA FACOLTA' DI ISTITUIRE IL REFERENDUM CONSULTIVO PUR NON ESCLUDENDONE LA POSSIBILITA' IN FUTURO.
02. I CITTADINI SINGOLI OD ORGANIZZATI POSSONO AVANZARE AL CONSIGLIO COMUNALE, CON FIRME AUTENTICATE A NORMA DI LEGGE, IN NUMERO NON INFERIORE AL DIECI PER CENTO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE PROPOSTE CHE RIGUARDINO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.
03. ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI D`INDIRIZZO; IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE PROPOSTE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE (PRESENTI ALMENO I 2/3) .
04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONSULTAZIONE:
A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DI QUELLI DELLE AZIENDE SPECIALI;
B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE, PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;
C) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;
D) I PROVVEDIMENTI INERENTI L`ASSUNZIONE DI MUTUI E L`EMISSIONE DI PRESTITI;
E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.

CAPO 03
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 51
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL`ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.
02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L`ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D`UFFICIO.
03. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTA MENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVI, DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ENTRO TRE MESI DALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L`ISTRUTTORIA E L`EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL`UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 52
RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO
01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL`AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL`ISTRUTTORIA.
02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, ENTRO UN MESE DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L`UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.
03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE , PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.
04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , DA ADOTTARSI ENTRO TRE MESI DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO INTEGRA, CON LE MODALITA' APPLICATIVE, LE DISPOSIZIONI STABILITE NEI PRIMI QUATTRO CAPITOLI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ELA GIUNTA COMUNALE PROCEDE, NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.
05. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMA SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEBBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L`ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

CAPO 04
L`AZIONE POPOLARE
ART. 53
L`AZIONE SOSTITUTIVA
01. L`AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA COMUNALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL`ENTE.
02. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL`AZIONE INTRAPRESA DAL CITTADINO E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTONO MOTIVI E CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL`ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL`AZIONE POPOLARE , ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI , NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L`AZIONE . NEL CASO CHE NON RITENGA CHE SUSSISTANO ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L`AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

CAPO 05
IL DIRITTO D`ACCESSO E D`INFORMAZIONE DEL CITTADINO
ART. 54
PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI
01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI , AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.
02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL`ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE , IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL`ATTIVITA' SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE OD ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE. L`INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA E TEMPESTIVITA'.
04. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL`ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.
05. PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ED AI PRINCIPI ADOTTATI DAL COMUNE LA GIUNTA ISTITUISCE SERVIZI DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI, USUFRUIBILI NELLE SEDI DI CIRCOSCRIZIONE ED IN CENTRI PUBBLICI APPOSITAMENTE ATTREZZATI; UTILIZZA I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI PER RENDERE CAPILLARMENTE DIFFUSA L`INFORMAZIONE.

ART. 55
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI
01. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO , CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBIA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.
02. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AL QUARTO COMMA DELL` ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 . PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO E DIFFERITO PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETA L`ESIBIZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.
03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI ESAME E DI ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. L`ESAME DEL DOCUMENTO E' GRATUITO.
04. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL SOLO COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.
05. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`ATTIVITA' DELL`AMMINISTRAZIONE, LA GIUNTA ASSICURA L`ACCESSO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI.
06. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO ELA LIMITAZIONE DELL`ACCESSO SONO CONSENTITI SOLO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO OD IN VIGENZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CUI AL SECONDO COMMA. TRASCORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA , QUESTA S`INTENDE RIFIUTATA.
07. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ATTIVABILI LE AZIONI PREVISTE DALL` ARTT. 25 , QUINTO E SESTO COMMA, DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

CAPO 06
DIFENSORE CIVICO
ART. 56
ISTITUZIONE
01. IL COMUNE SI AVVALE DELLA FACOLTA' PREVISTA DALL` ARTT. 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL`IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. IL COMUNE SI RISERVA DI PROMUOVERE O ADERIRE AD INIZIATIVE PER L`ISTITUZIONE DEL PREDETTO UFFICIO NELL`AMBITO COMUNITARIO MEDIANTE APPOSITA DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA OPPURE ATTRAVERSO FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI.

TITOLO 04
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO 01

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SEGRETARIO COMUNALE
ART. 57
RUOLO E FUNZIONI
01. IL SEGRETARIO COMUNALE , NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRAINTENDE, CON RUOLO E COMPITI DI ALTA DIREZIONE, ALL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI CAPI SERVIZIO, DI UFFICI E SERVIZI DEI QUALI COORDINA L`ATTIVITA', ASSICURANDO L`UNITARIETA' OPERATIVA DELL`ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.
02. E' RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL LETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L`APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L`ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.
03. ASSICURA L`ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L`ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DEL SETTORE O SERVIZIO COMPETENTE, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, A TAL FINE NECESSARI.
04. PARTECIPA ALLE RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, REDIGENDONE I VERBALI , ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA, A MEZZO DI FUNZIONARI A CIO' INCARICATI LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA , SECONDO LE NORME STABILITE DA REGOLAMENTO.
05. ESERCITA , OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE , LE SEGUENTI:
A) ROGA I CONTRATTI NELL`INTERESSE DEL COMUNE;
B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO ED HA LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO;
C) ASSICURA , ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L`APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;
E) SOVRAINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO , QUANDO PREVISTO , AGLI ORGANI DI CONTROLLO;
F) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;
G) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL`ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO.
06. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELLA STRUTTURA E DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 58
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE
01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL`ENTE E, CON L`AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA , A QUELLE ESTERNE.
02. ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA, O SU RICHIESTA, PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI.
03. ESPLICA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 59
ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO
01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L`OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO IN ACCORDO CON I CAPI SERVIZI.
03. IL SEGRETARIO COORDINA LE DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE IN MATERIA DI MOBILITA' IN ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
04. DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE O UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA O DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL`ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL RESPONSABILE DI SETTORE O UNITA' OPERATIVA PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE LA RESPONSABILITA' DELL`ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE' EVENTUALMENTE, L`ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

ART. 60
ATTRIBUZIONE DI LEGALITA' E GARANZIA
01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO.
02. RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DEI CONSIGLIERI DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.
03. PRESIEDE L`UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
04. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L`AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO E L`ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL`ENTE.

ART. 61

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE
01. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, IL SEGRETARIO COMUNALE E' SOSTITUITO DA SEGRETARIO COMUNALE DI ALTRO COMUNE O DAL VICE SEGRETARIO COMUNALE , NEI LIMITI DI PREVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA.

CAPO 02
UFFICI
ART. 62
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL`ENTE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL`ESPLETAMENTO DELL`ATTIVITA' ISTITUZIONALE NONCHE' ALLE PROPRIE DIMENSIONI, SI PUO' ARTICOLARE COME SEGUE:
- SETTORI;
- SERVIZI;
- UNITA' OPERATIVE;
- UFFICI.
02. L`ORGANIZZAZIONE INERENTE LA SUDDETTA ARTICOLAZIONE VERRA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
03. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE IL REGOLAMENTO PER L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

ART. 63
RESPONSABILI DI SETTORE
01. I RESPONSABILI DI SETTORE PREDISPONGONO IL PIANO DI LAVORO , IN CONFORMITA' AI PROGRAMMI DELLA GIUNTA MUNICIPALE O DELL`ASSESSORE O DEL GRUPPO DI ASSESSORI A CUI E' STATA AFFIDATA LA SOVRINTENDENZA DEL SETTORE, VERIFICANO ALTRESI' LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI LAVORO E ADOTTANO LE OPPORTUNE DISPOSIZIONI PER LA PIU' FUNZIONALE ORGANIZZAZIONE ED IL MIGLIORE IMPIEGO DEL PERSONALE ASSEGNATO, CURANO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA DI TUTTI GLI ADDETTI AL SETTORE. SU DELEGA DEL SEGRETARIO COMUNALE, PRESIEDONO LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO.
02. I RESPONSABILI DI SETTORE SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI DELLA MANCATA SEGNALAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE INSUFFICIENTI RESE DA COLLABORATORI ASSEGNATI AL SETTORE STESSO.
03. I RESPONSABILI DI SETTORE RISPONDONO DELLE LORO ATTRIBUZIONI AGLI ORGANI COMUNALI E SONO TENUTI A MOTIVARE ADEGUATAMENTE AGLI ORGANI STESSI L`EVENTUALE PARZIALE O MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI.
04. AGLI STESSI SONO, INOLTRE, DEMANDATI:
A) L`ORDINAZIONE DEI BENI E SERVIZI RELATIVI AL PROPRIO SETTORE, NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DI SPESA ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI;
B) L`ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLE PROPOSTE DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELIBERAZIONE CHE INTERESSANO IL PROPRIO UFFICIO O SETTORE;
C) L`ELABORAZIONE DI PROPOSTE, PROGRAMMI E PROGETTI INERENTI L`ATTIVITA' DELL`UFFICIO O SETTORE, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAGLI ORGANI;
D) LA PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI O RAPPORTI PERIODICI AL SEGRETARIO COMUNALE INERENTI L`EFFICIENZA E L`EFFICACIA DEGLI UFFICI O SETTORI CUI SONO PREPOSTI.

ART. 64
RESPONSABILE DI RAGIONERIA
01. IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DELL`ENTE E DELL`ECONOMATO.
02. HA LE ATTRIBUZIONI ED I COMPITI PROPRI DEI RESPONSABILI DI SETTORE ED INOLTRE PROVVEDE:
A) ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE REGOLARMENTE IMPEGNATE ED ORDINATE;
B) ALL`ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ED ALL`ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA RELATIVA AGLI IMPEGNI DI SPESA DA ASSUMERE.

ART. 65
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE
01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D`UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.
02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL`INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL`ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA, PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

CAPO 03
SERVIZI
ART. 66
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL`AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.
02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.
03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:
A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

O UNA AZIENDA;
B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.
04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.
05. AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) , IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

ART. 67
ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE
01. NEL CASO IN CUI L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLE FORME RELATIVE ALL`AZIENDA SPECIALE O ALL`ISTITUZIONE PROCEDERA' NEL MODO SEGUENTE:
- IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERA' LO STATUTO DELL`AZIENDA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDERA' NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL`AZIENDA TRA I PROPRI CONSIGLIERI O TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L`ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVATA CAPACITA' AMMINISTRATIVA.
02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL`AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.
03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL 01 COMMA SI OSSERVANO ANCHE PER L`ISTITUZIONE ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
04. GLI ORGANI DELL`AZIENDA E DELL`ISTITUZIONE SONO:
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- IL PRESIDENTE;
- IL DIRETTORE A CUI COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.
05. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO VERRANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESE LE PROCEDURE CON CUI L`AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 68
RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA
01. SE LA NATURA E L`OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO, IN RELAZIONE ALLA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MEDESIMO, NE CONSIGLIANO L`ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEVE ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA. IN PARTICOLARE L`AFFIDAMENTO DOVRA' RIGUARDARE I SERVIZI SOCIO SANITARI E QUELLI TERRITORIALI DI BASE.
02. L`AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA', IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.
03. IL COMUNE USUFRUIRA' DELLE PRESTAZIONI TECNICHE ANCHE NEL CAMPO DELLA INFORMATIZZAZIONE, RESE DAI COMPETENTI UFFICI DELLA COMUNITA' MONTANA, FORMALIZZANDO LE RELATIVE PROCEDURE NELLE FORME INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE.

CAPO 04
FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 69
CONVENZIONI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI ELA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 70
CONSORZI
01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL` ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.
02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.
03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L`OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.
04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL`ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 71
ACCORDI DI PROGRAMMA
01. PER LA DEFINIZIONE E L`ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L`AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL`OPERA, O SUGLI INTERVENTI O SUI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
03. L`ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.
04. QUALORA L`ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L`ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.
05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 05
FINANZA E CONTABILITA'
ART. 72
ORDINAMENTO
01. L`ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.
02. NELL`AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 73
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:
A) IMPOSTE PROPRIE;
B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI ED IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
H) ALTRE ENTRATE.
02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.
03. NELL`AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE: IMPOSTE, TASSE, CORRISPETTIVI, DIRITTI E TARIFFE,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

CAPO 01
AMMINISTRAZIONE CONTABILE
ART. 74
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.
02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.
03. IL TITOLARE DELL`UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL`INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.
04. IL RIEPILOGO DELL`INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.
05. L`ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L`ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L`UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL`AGGIORNAMENTO DELL`INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL`AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L`ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DI LASCITI E DI DONAZIONI DI BENI. E' FATTA SALVA L`AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DELLA LEGGE 21 GIUGNO 1986 N. 218 .

ART. 75
CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO
01. L`ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DALLO STATO.
02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUA LE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L`ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL`INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
03. IL BILANCIO E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA NONCHE' DA UN BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI SOLA COMPETENZA E DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.
04. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L`ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 76
CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO
01. I RISULTATI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' FINANZIARIA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO.
03. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

CAPO 02
DISCIPLINA DEI CONTRATTI
ART. 77
ATTIVITA' CONTRATTUALE
01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI , ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.
02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.
03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:
A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
B) L`OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSO DALLA DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE;
04. OVE NON SIA INDIVIDUATO O INDIVIDUABILE UN RESPONSABILE INCARICATO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO LA STESSA SPETTA AL SEGRETARIO, SALVO CHE LO STESSO NON SVOLGA LA FUNZIONE PREVALENTE DI UFFICIALE ROGANTE , NEL QUAL CASO ALLA STIPULA PROVVEDE IL SINDACO, IN RAPPRESENTANZA DELL`ENTE .

CAPO 03
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
ART. 78
IL REVISORE DEI CONTI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. NON PUO' ESSERE ELETTO A REVISORE COLUI CHE SI TROVA IN UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
03. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA DEI COMPITI AFFIDATI.
04. IL REVISORE CHE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO EDI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL`ENTE E ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
05. PER L`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL`ENTE.
06. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 04 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
07. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.
08. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.
09. IL REVISORE, NELL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI RIVESTE LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE AI SENSI DELL` ARTT. 357 C.P.

CAPO 04
SERVIZIO TESORERIA
ART. 79
TESORERIA COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:
A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;
C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL` ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 N. 03 ;
02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL` ARTT. 59 , COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , NONCHE' DALLA APPOSITA CONVENZIONE.

CAPO 05
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
ART. 80
FINALITA'

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL`ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.
02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D`ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL`ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.
03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL`IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL`ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL`ORGANIZZAZIONE.
04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L`ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL`ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONE DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

TITOLO 06
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 81
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L`ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL` ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.
03. LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO COMPORTA L`ABROGAZIONE TOTALE DEL VECCHIO ; TALE DISPOSIZIONE VALE ANCHE PER LE MODIFICHE STATUTARIE.
04. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 82
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 06 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .
03. SINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMA RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 83
ENTRATA IN VIGORE
01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.
02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL`ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL`ENTRATA IN VIGORE.